



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 giugno 2012
(OR. en)**

10389/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0107 (NLE)**

**ACP 84
PTOM 18
COAFR 151
OC 290**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo allo status della Repubblica del Sud Sudan in relazione all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 7.6.2012

DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio
dei ministri ACP-UE riguardo allo status della Repubblica del Sud Sudan in relazione
all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi
e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE¹, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, è stato modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005² ed è stato modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010³ ("accordo di partenariato ACP-UE"). La seconda modifica è stata applicata su base provvisoria dal 31 ottobre 2010.
- (2) L'articolo 94 dell'accordo di partenariato ACP-UE dispone che ogni richiesta di adesione presentata da uno Stato deve essere sottoposta al Consiglio dei ministri ACP-UE e approvata da quest'ultimo.
- (3) Il 20 marzo 2012 la Repubblica del Sud Sudan ha presentato una richiesta di adesione conformemente all'articolo 94 dell'accordo di partenariato ACP-UE e una richiesta di concessione dello status di osservatore che le permetterebbe di partecipare alle istituzioni congiunte create da tale accordo in attesa che si concluda la procedura di adesione.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

³ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

- (4) L'approvazione da parte del Consiglio dei ministri ACP-UE dell'adesione del Sud Sudan e la concessione, nel frattempo, dello status di osservatore al Sud Sudan da parte del Consiglio dei ministri ACP-UE fino al 20 novembre 2012, dovrebbero essere approvate dall'Unione. Il Sud Sudan dovrebbe depositare l'atto di adesione presso i depositari dell'accordo di partenariato ACP-UE, vale a dire il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP, entro tale data.
- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione che l'Unione deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo allo status del Sud Sudan in relazione all'accordo di partenariato ACP-UE.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alle richieste della Repubblica del Sud Sudan di adesione e di concessione dello status di osservatore consiste nell'accettare tali richieste conformemente al progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE accluso alla presente decisione.

Lo status di osservatore è valido fino al 20 novembre 2012. Il Sud Sudan deve depositare l'atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP entro tale data.

Possono essere concordate modifiche formali e di minore entità del progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE senza che occorra modificare tale decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI

**DECISIONE N. .../2012
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE**

del

**relativa allo status della Repubblica del Sud Sudan in relazione all'accordo
di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico,
da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005² e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010³ ("accordo di partenariato ACP-UE"), in particolare l'articolo 94,

¹ GUCE L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GUUE L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

³ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GUUE L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

vista la decisione n. 1/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell'8 marzo 2005, concernente l'adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri ACP-CE¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La seconda modifica dell'accordo di partenariato ACP-UE è stata applicata su base provvisoria dal 31 ottobre 2010.
- (2) L'articolo 94 dell'accordo di partenariato ACP-UE dispone che ogni richiesta di adesione presentata da uno Stato deve essere sottoposta al Consiglio dei ministri e approvata da quest'ultimo.
- (3) Il 20 marzo 2012 la Repubblica del Sud Sudan ha presentato una richiesta di adesione conformemente all'articolo 94 dell'accordo di partenariato ACP-UE e una richiesta di concessione dello status di osservatore che le permetterebbe di partecipare alle istituzioni congiunte create da tale accordo in attesa che si concluda la procedura di adesione.
- (4) Lo status di osservatore dovrebbe essere valido fino al 20 novembre 2012. Il Sud Sudan dovrebbe depositare l'atto di adesione presso i depositari dell'accordo di partenariato ACP-UE, vale a dire il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP entro tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GUUE L 95 del 14.4.2005, pag. 44.

Articolo 1

*Approvazione delle richieste di adesione e
di concessione dello status di osservatore*

È approvata la richiesta della Repubblica del Sud Sudan di aderire all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010.

Il Sud Sudan ha lo status di osservatore fino al 20 novembre 2012 a norma dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Il Sud Sudan deposita il suo atto di adesione presso i depositari dell'accordo di partenariato ACP-UE, vale a dire il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il segretariato degli Stati ACP, entro tale data.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a,

*Per il Consiglio dei ministri ACP-UE
Il presidente*